

GRAZIANO RICCADONNA, *La "Carta di posta di Monte Casale" (1771)*, in «Studi trentini. Storia» (ISSN: 2240-0338), 95/2 (2016), pp. 623-632.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/stusto>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



Studi Trentini. Storia	a. 95	2016	n. 2	pp. 623-632
------------------------	-------	------	------	-------------

La “Carta di posta di Monte Casale” (1771)

GRAZIANO RICCADONNA

Le carte di regola e gli statuti (chiamati anche “ordinamenti”, “costituzioni”, “poste”) rappresentano una fonte primaria assai ricca di informazioni per lo studio e la conoscenza delle comunità rurali. In Trentino sono stati raccolti oltre 250 di questi documenti, depositati nelle più diverse sedi, dalle biblioteche ai conventi, dalle sedi comunali a quelle parrocchiali. Essi codificano consuetudini e tradizioni antiche, fissando regole e norme in cui si scopre l’esperienza comunitaria accumulata nel corso dei secoli. Queste fonti sono basilari per esaminare la storia del Trentino da una visuale particolare, spesso poco considerata, cioè dalla parte dell’ambiente rurale invece che da quello urbano, permettendoci di scandagliare temi come l’auto-governo, la responsabilità collettiva, lo spirito autonomistico. Una raccolta di carte di regola è stata pubblicata a cura di Fabio Giacomoni nel 1991¹; in seguito sono emersi nuovi esemplari da archivi pubblici e privati, tanto che al momento si possono enumerare circa quaranta carte apparse o pubblicate *ex novo* dopo di allora².

La *Carta di posta di Monte Casale* si trova tra le carte del notaio Lorenzo Antonio Lutti e risale al 1771; finora era nota solo in quanto citata negli studi condotti sulle carte di regola lomasine³. È relativa non tanto a Comano – villaggio posto nelle Giudicarie Esteriori (618 m. s.l.m.), composto da un unico abitato assai antico, che conserva quasi intatto il suo originale assetto ur-

¹ *Carte di regola e statuti*.

² A titolo esemplificativo: *Instrumento di poste circa la custodia delli gazii* (1618), *Carta di regola delle Tre Ville* (1760), *Carta di regola di Dasindo* (1760), *Aggiornamento Carta di regola delle Tre Ville* (1781) per l’area medio-giudicariese, pubblicate in *Santa Maria Assunta e la Comunità di Dasindo*; *Capitoli e Carta di regola ville del Pe de Gazza* (1545), *Ordini et capitoli della villa di Vigo, pieve di Cavedine* (1647), *Carta di regola di Margon* (1708), *Carta di regola di Ranzo* (1775) per l’area della valle dei Laghi, pubblicate in Bosetti, *Alla ricerca dell’identità storica della Valle dei Laghi*.

³ *In publica regola*, pp. 46ss.

banistico – quanto allo sfruttamento del monte soprastante. La giurisdizione di Comano si estende infatti sul Monte Casale o Dain Grant (1632 m.), localmente detto “le Quadre”, la cui parte sommitale è libera da vegetazione ed è tenuta dalle Regole a prato da sfalcio. Giunge verso settentrione fino alla località Limarò, al passo della Morte (851 m.) e alle località Cabaluo, Niondel, Carpané; verso oriente fino a Cima Casale, Godes e il territorio di Calavino, Lasino e Dro; verso meridione alla località Paghera e ai villaggi di Poja e Godenzo; verso occidente al Dos de Bès (617 m.) e ai villaggi di Godenzo e Villa Banale. Comano condivide *ab antiquo* l’uso del Monte Casale con le comunità della valle dei Laghi: data la sua posizione incuneata entro la valle, storicamente ha intrattenuto rapporti molto stretti con Calavino, Madruzzo e Lasino (lo lascia nettamente intendere il cap. VIII della *Carta* stessa, nella quale si parla delle convenzioni stipulate con quelle comunità nel 1752, relativamente al diritto di pascolo ed erbatico entro i confini del Monte).

La *Carta di posta di Monte Casale* è una carta di regola che conferma e nel contempo aggiorna le carte di regola precedenti. In questa prospettiva cita le carte risalenti al 1435 e al 1449 per “un provvido, savio, e vantaggioso regolamento del predetto monte”. Tali carte di regola sono però allo stato attuale degli studi sconosciute.

Una questione trattata nella *Carta di posta di Monte Casale* induce a riflettere intorno al diritto di vicinato⁴. Nel caso manchino in famiglia vicini di sesso maschile per determinati lavori di carattere eccezionale, come le “rotte per le nevi” – recita il capitolo V –, sono ammesse ma anche comandate persone maggiori d’anni 14, tra cui anche le donne. Naturalmente, “sarano admesse nelli soli casi, che in qualche famiglia non vi fossero uomini, ed essendovene, che non fossero maggiori d’anni quattordici, e dovendo intervenir donne doverano anche queste essere maggiori d’anni 14: ed in tall’ordine, e regolamento si vole, che debba essere osservato, e praticato in tutti gl’incontri, che si doverano fare in Casale le rotte per le nevi”. Alla luce di tale affermazione, ci si può chiedere se il fatto che ragazzi e donne maggiori di quattordici anni potessero sostituire i maschi adulti assenti nei lavori di riparazione delle strade implicasse anche una concessione ai primi del diritto di rappresentare il proprio nucleo familiare nelle riunioni della regola. Se l’estensione degli obblighi vicinali ai maschi maggiori d’anni quattordici non è un esempio isolato (cfr. nei *Capitoli di Lundo*⁵ le *Aggiunte* del 1831, capitolo 4) e nemmeno un caso-limite, in quanto nelle *Aggiunte* agli stessi *Capitoli* per la custodia del bestiame “minuto”, cioè di piccole dimensioni, si richiama all’obbligo perfino i ragazzi superiori agli anni dieci (capitolo 15), si-

⁴ Tema trattato diffusamente in Giacomoni, Stenico, *Vicini et forenses*.

⁵ *Carte di regola e statuti*, 3, p. 587.

curamente un caso unico è rappresentato dall'estensione di detti oneri, nella *Carta di posta di Monte Casale*, alle donne maggiori di anni quattordici. Tuttavia, dedurre *tout court* l'estensione dei diritti di vicinato alla componente femminile, compresa la presenza alle riunioni regoliere, dal solo fatto di una prevista presenza sostitutiva delle ragazze alla riparazione delle strade sembra azzardato. Per gli estensori della *Carta* infatti l'obiettivo era piuttosto quello di rendere praticabile la rete stradale nel Monte Casale, al punto da derogare infatti all'età e al sesso dei vicini chiamati a dare il loro concorso.

Carta di posta di Monte Casale (Comano, 21 agosto 1771)

ASTn, *Atti dei Notai*, Stenico, notaio Lorenzo Antonio Lutti da Poia (fasc. 3631), pp. 72-87.

Nel nome di Dio. Correndo l'anno del Signore 1771, indizione 4.^{ta}, in giorno di mercoledì gli 21 mese d'agosto, nella villa di Comano, pieve del Lomaso, diocesi di Trento, e nel luogo dove giusta l'antico costume sogliono congregarsi in regola gli onorandi uomini vicini della premessa villa di Comano, presenti come uomini abili, conosciuti, adoperati e pregati Giuseppe Carlini abitante in Limarò e Giovanni figlio di Pietro Leoni di Dro etc.

Ivi, essendo stato premesso il solito segno della campana, sono comparsi gl'infrascritti onorandi uomini vicini di Comano, che ierdì di fuoco in fuoco sono stati invitati all'infrascritto speciale effetto da Giuseppe Buratti saltaro presente e riferente d'aver così eseguito, cioè il magnifico Giovanni Martinelli console presentaneo di Casale, Giovanni Buratti suo consigliere, il predetto Giuseppe Buratti saltaro, messer Gaudenzo Michellini, Domenico Martinelli, Stefano Grossi, Giovanni Michelle Michellini, Giovanni quondam Aloisjio Michellini, Lodovico quondam Gaudenzo Michellini, Lodovico quondam Girolamo Michellini, Giovanni quondam Giacomo Buratti, Innocenzio Buratti, Bortolamio Buratti, Giovanni quondam Antonio Martinelli, Graziadeo Buratti, Francesco Buratti, Giovanni figlio di Gaudenzo Michellini, Bernardo Malesardi, Giovanni Ferari, Giovanni quondam Giacomo Buratti, Simone Malesardi, Antonio Buratti, Michelle Michellini detto Somar, Giovanni Malesardi, Francesco Malesardi, Giovanni quondam Giovanni Morelli, i quali compongono due parti, e più delle tre che costituiscono l'intera vicinia di Comano, e così tutti in pubblica regola adunati hanno esposto che, possedendo già da più secoli la loro vicinia il monte di Casale, siano state da loro predecessori, e già fino dal 1435 e 1449, ordinate alcune carte di regole dirette ad un provvido, savio e vantaggioso regolamento del predetto monte, come tutt'ora ne fanno di ciò evidente prova gl'antichi autentici documenti che presso d'essi conservansi

e che qui sono anche stati veduti; e che, essendosi coll'invecchiare degli anni mutate non poche circostanze che meritamente esigono una nuova riforma delli precisati antichi regolamenti; che perciò a questo preciso effetto ivi continuamente presenti i prenominati uomini vicini di Comano, i quali facendo a nome loro proprio e degli absenti a nomine vicinale, e degl'intera loro vicinia liberamente, spontaneamente e di loro certa scienza tutti uniti e concordi, senza opposizione e discrepanza di veruno, hanno statuito, regolato e riformando le antedette loro carte di poste, ordinato e stabillito come siegue, cioè:

Primo. Che giusta l'antico passato costume ogn'anno il giorno di San Marco, che cade alli 25 d'aprile, doverà costituirsi sulla publica regola un console, il quale averà l'obbligo ed incombenza di presiedere ed invigilare diligentemente al buon regolamento del monte di Casale ed all'osservanza delli capitoli che a tal fine venivano ordinati, e di amministrare tutto ciò che può dipendere o avere relazione al monte sudetto, nel quale sopra indicato giorno si doverà da quel vicino che assumerà il premesso uffizio consolare prestare il giuramento di voler eseguire la sua incombenza, e se qualcuno ricuserà d'accettare l'offizio medesimo e non vorrà giurare come avanti si è detto, si ordina e statuisce, che questo debba incorrere nella pena di soldi dieci di moneta buona corrente presentemente per ogni giorno fin a tanto che sarà moroso nell'assumere il consolato e giuramento come avanti, e ciò non ostante potrà essere obbligato per via di giustizia all'adempimento di quanto sopra. Un terzo della qual pena doverà applicarsi a quello che nell'anno immediatamente precedente averà esercitato l'atto consolare, al quale anzi doverà continuare, ma da quello sarà assolto, fino a tanto che il nuovo non averà giurato.

2.do. Nel premesso giorno delli 25 aprile e festa di San Marco si doverà similmente costituire oltre il console del Casale, come fu sopra ordinato, anche un consigliere giurato, il quale doverà assistere al console nel mantenere un buon regolamento in tutte quelle cose e congiunture dipendenti o relative del monte di Casale, ed anche questo doverà giurare di voler eseguire diligentemente le parti ed incombenze del suo officio, e nel caso che la persona, la quale doverà assumere talle impiego ricusasse d'accettarlo e di prestare il giuramento incorerà nella pena di soldi dieci per ogni giorno fino a tanto che l'averà accettato e giurato, da applicarsi tanto al consigliere dell'anno immediatamente precedente, il quale doverà continovare nell'esercizio del suo officio finché il nuovo averà giurato, oltre la qual pena potrà venir obbligato giudizialmente all'adempimento di quanto preferisce il precedente capitolo.

3.zo. Tanto l'offizio del console che del giurato di Casale doverà sostenersi dalli capi di famiglia maggiori di anni 25, e doverà passare di famiglia in famiglia, o sia di fuoco in fuoco coll'ordine e regola del circolo, o sia ruota,

sicch  però le persone che doverano assumere gli uffizi sudetti quantunque maggiori d'anni 25 debbano dalla regola vicinale essere giudicate e credute per abili ed idonee ad esercitargli. E quando accadesse che la famiglia, nella quale derivasse l'obbligo d'assumere uno o l'altro degli accennati due uffizi, non avesse uomo maggiore d'anni 25 o altrimenti non creduto idoneo dalla regola, dover  a sue spese presentarne altro anche di altra famiglia, sicch  però sia del corpo vicinale, che riconosciuto per abile ed idoneo potr  supplire all'impiego degli premessi uffizi, e mancando di presentare come sopra, si vuole che la persona mancante o negligente debba incorere nella pena di soldi dieci di moneta come sopra per ogni giorno che trascurer  di fare gl'ingiuntale presentazione, e la persona presentata aver  con giuramento accettato l'offizio che dover  esercitare, da applicarsi per un terzo alla persona che fratanto continuer  nell'offizio come sopra.

4.to. Che nel giorno medesimo degli 25 aprile, dopo che il nuovo console aver  prestato il giuramento, il console vecchio dover  rendere fedelmente i conti dell'amministrazione avuta durante il suo consolato nella quale doverano essere compresi anche li pegni, e qualunque altra cosa dipendente dal monte Casale, e per qualunque giorno che alcuno differir  rendere i conti senza legitima causa da essere nelli suoi casi conosciuta dalla regola incorer  nella pena di soldi dieci per ogni giorno, la qual pena non ostante potr  anche venire giudizialmente condannato a dover fare la premessa resa de conti.

5.to. Il console col suo consigliere sar  tenuto far comandare due volte all'anno per publico che vengano accomodate, aggiustate ed in buona forma addatate le strade praticabili con cari esistenti nel monte Casale, e ci  dover  farsi per la prima volta intorno alli primi di maggio e la seconda volta entro il mese di ottobre, ed all'ora dover  andare una persona per fuoco provedata delli occorrenti istrumenti per impiegarsi nel lavoriero da farsi. Dichiarandosi che dove si sarano uomini maggiori d'anni 14 doverano intervenire essi, n  si potr  supplire col mandare donne, le quali sarano admesse nelli soli casi che in qualche famiglia non vi fossero uomini, ed essendovene che non fossero maggiori d'anni quattordecì, e dovendo intervenir donne, doverano anche queste essere maggiori d'anni 14: ed in tall'ordine e regolamento si vole che debba essere osservato e praticato in tutti gl'incontri che si doverano fare in Casale le rotte per le nevi. E qualunque persona che sar  mancante e non si ritrover  presente con gl'altri tutti al principio del lavoriero, che dover  farsi, o ritrovandosi anche presente fosse sproveduta degli istrumenti necessari per essere impiegata, si vole che incorer debba nella pena di soldi 30, ed in oltre potr  essere obbligata a riffare l'opera ed impiegarsi un'altra giornata qualunque altra volta che dal console potesse venir comandata ed ordinata, sotto la pena sempre come sopra in caso di disubbidienza, volendo però che siano riservate ed eccettuate le persone che per qualche legitimo impedimento non potessero intervenire alle opere come so-

pra indicate, lo che doverà essere conosciuto e giudicato dal Console. E se alcuni di quelli che interverranno alle opere sudette non volesse impiegarsi nel lavoriero da farsi con quella dilligenza ed assiduità conveniente, doverà essere avisato dal console a fare il suo dovere, e continuando nella sua disubbidienza potrà e doverà essere condannato come assolutamente mancante.

6.to. Essendo stati in passato molto frequenti li danni apportati dalli forastieri tagliando, buscando e patuzando⁶ nel monte di Casale spettante a questa vicinia di Comano e riconoscendosi che togliere in avvenire un simile pernicioso abuso riesce necessario un serio e rigoroso provvedimento, perciò si è che in forza del presente si è statuito, regolato ed ordinato che alcuna persona forastiera volendosi, che per forastieri s'intendano tutti quelli che non sono del corpo vicinale di Comano, non possa mai in alcun tempo sotto qualsisia pretesto, causa o colore tagliar legna a qualunque uso, buscare o far patuzzi o raccogliere foglia in pena di fiorini tre per cadaun caro delli casi sopra espressi, e di troni tre per qualunque carica da uomo, oltre il riffacimento del danno, nella qual pena si averà per incorso non solo chiunque trasporterà fuori dalli confini del monte di Casale legna, patuzzi, busche o foglie come sopra, ma anche ogn'altro che avesse tagliato, patuzzato, buscato o raccolto delle cose sopra dette, e quelle non avesse ancora fuori delli confini del monte di Casale spettante alli vicini di Comano trasportate. Volendosi, che ogni e cadaun contraffaciente possa venire pignorato da cadaun uomo della vicinia di Comano maggiore d'anni 18: e che sia di buona fede; e nel caso che la persona pignorata ricusasse, o in qualunque modo si opponesse alla consegna o levanza del pegno, si vole che quella incorer debba nel doppio della pena sopra stabillita. E per la liquidazione del danno si doverà stare al giudizio del console, e suo giurato; ed un terzo della pena sudetta doverà essere applicata al pignorante.

7.mo. Resta proibito a cadauna persona il tagliare, levare o in qualsisia altra maniera guastare legna, sassi, pianta o muri che fossero posti, annessi o appoggiati per mantenimento, riparazione o sicurezza della serada del monte di Casale, in pena e sotto la pena di troni due da essere incorsa da ogni persona e per cadauna volta che fosse contrafatto, oltre l'intiero e pronto refaccimento del danno, da essere liquidato dal console e giurato; e se il contraffaciente sarà forastiero, cioè estraneo della vicinia di Comano, incorrerà in pena raddoppiata e potrà essere pignorato come al capitolo 6.to. Ed essendo contrafatto da qualche persona della vicinia di Comano, doverà essere manifestato e denunziato. E se anche i contrafacienti non venissero colti sull'atto, ma altrimenti dippoi si venisse in notizia che avessero eseguito

⁶ Facendo legna; raccogliendo foglie secche o strame da utilizzare come lettiera per il bestiame.

qualche cosa dal presente capitolo proibita, si vole che possano essere egualmente condannati, e si abbino per incorsi nelle sopra riferite pene.

8.vo. Si proibisce a qualunque persona forastiera ed estranea dal corpo vicinale di Comano l'uso di pascere in qualunque tempo bestiame bovino, caprino o pecorino e così anche cavalli, muli ed asini tra i confini del monte Casale spettante a questa vicinia di Comano in pena e sotto la pena di un fiorino per ogni capo di bestiame grosso e di mezzo fiorino per cadaun capo di bestia minuta, intendendosi per minute le sole capre e pecore, nella qual pena incorrerano i padroni o affittuali della bestia che si ritroverà a prender pascolo nel sudetto monte, e ciò oltre il riffacimento del danno da essere liquidato dal console o giurato; volendosi anche che le bestie che veniranno così ritrovate possano essere da cadauno della vicinia maggiore d'anni 18 e di buona fama pignorate e per pegno trattenute, nel qual caso doverano essere consegnate al console e da esso custodite sino che verrà pagata dalla persona cui potrà appartenere delle bestie la pena e danno come sopra; e se la persona o persone a quali appartenirano le bestie così pignorate e trattene non si presenterano entro giorni 6 al console per redimerle pagando la pena, danno e spese dopo che saranno state pignorate, si vole e statuisce che il console debba far incantare la bestia o bestie medesime, e che così restino legittimamente vendute al più imponente, e che dal prezzo ricavato debba rimborsarsi della pena, danno, spese e che il di più restar debba a disposizione della persona cui appartenevano le bestie così incantate, ed un terzo della pena stessa si vole che debba essere applicata alla persona e persone che averanno fatto il pegno; restando però ad ogni buon fine ed effetto dichiarato che col presente regolare capitolo non si vole né s'intende voler in alcuna maniera né derogare né pregiudicare alle convenzioni già fattesi e tuttora sussistenti con le rispetabili comunità di Calavino, Madruzzo e Lasino a tenore del capitolo secondo della transazione seguita con questa vicinia di Comano fatto li 10 novembre 1752 nelli rogiti del nobile e spect(abile) signor Gio Batta Guarinoni notaro collegiato di Trento; volendo che quelle restino nel suo intiero vigore.

9.no. Resta proibito a qualunque persona forastiera, che s'intenderà sempre come sopra, il poter tagliare alcuna pianta d'alberi di larice, pezo, avezzo, pino e piopa o sia albero, esistenti nel predetto monte di Casale, in pena di troni tre per ogni pianta che venierà tagliata, oltre il riffacimento del danno, da essere liquidato come nelli precedenti capitoli; ed ogni contrafaciente potrà essere pignorato da cadaun uomo della vicinia di Comano maggiore d'anni 18, il quale conseguirà un terzo della pena sudetta.

10.mo. Alcuna persona che non sia del corpo vicinale di Comano non potrà in alcun tempo praticare le strade particolari del monte di Casale spettanti alla vicinia medesima trasportando per quelle col mezzo di persone, cari,

cavali, muli ed asini legnami, carboni, patuzzi, busche, vincelli⁷, fieni o erba in pena di troni uno per ogni carica da uomo, e di troni due per qualunque somma da cavallo, mulo o asino, e di troni quattro per ogni caro, volendosi che cadaun uomo della vicinia possa pignorare i contrafacienti e che debba conseguire un terzo della pena imposta. Dichiarandosi che s'intenderanno per strade particolari e private tutte quelle che esistono nel monte sudetto eccettuata la strada pubblica che porta da Comano alle Sarche, e dalle Sarche a Comano rispettivamente, la quale perciò non resterà compresa nel presente regolare capitolo.

11.mo. Non sarà lecito né permesso neanche ad alcuna persona della vicinia stessa di Comano il poter in qualunque tempo tagliare legne d'alcuna sorte o spezie, far patuzzi, busche, vincelli o erba nel sudetto monte di Casale in pena di fiorini uno per cadaun caro di legna o altro, e di troni una per ogni carica da uomo, oltre il riffacimento del danno da essere liquidato e giudicato dal console o giurato, volendo che ogni contraffaciente possa venir denunziato e manifestato da cadaun uomo della vicinia maggiore d'anni 18, che conseguirà pure un terzo della pena stessa. Sicché però debba portare la denuncia al console nel termine di giorni due da che averà ritrovata quella persona à contraffare, e facendo notare il giorno preciso in cui l'averà ritrovata, altrimenti s'averà per nulla e di niun vallore la denuncia stessa o manifestanza data.

12.mo. Si proibisce ad ogn'uno anche della vicinia di Comano l'uso di pascere nel detto monte di Casale in ogni tempo capre o pecore in pena di troni uno per cadaun capo di bestia che verrà ritrovata e per ogni giorno che verrà contraffatto, e potranno essere manifestate e denunziate le bestie sudette come nel precedente capitolo; e s'averà per incorso nella pena stabilita il padrone o possessore delle predette bestie, volendo che anche in questo caso il denunziante debba avere il terzo della pena, sicché però eseguisca quanto prescrive nel prossimo antecedente capitolo, e non altrimenti.

13.mo. Qualunque volta in avvenire potrà piacere alli vicini di Comano far malga nel predetto loro monte di Casale si riservano in all'ora la ragione di poter stabillire gli opportuni regolamenti e capitoli per detta malga.

14.mo. Ogni qualvolta gli vicini di Comano venivano dal saltaro e secondo l'antico costume invitati ad intervenire alla regola per trattare di cose concernenti il monte di Casale, doverano puntualmente comparire per dire il loro sentimento, giacché molte volte per mancanza d'un numero sufficiente di convicini non si può prendere una legittima deliberazione sopra gli emergenti che di quando in quando si presentano, onde possono incorersi non pochi pregiudizi. Volendo che chiunque mancherà senza essere legi-

⁷ Fasci di rami verdi da portare alle bestie nella stalla.

timamente impedito, lo che doverà essere conosciuto dal console e giurato, debba incorere nella pena di soldi cinque ogni volta.

15.mo. Nelli casi che alcun vicino di Comano, col permesso e consenso della vicinia, potesse possedere prati o campi o frade⁸ a proprio particolar uso, ed in questi venisse dato alcun danno o dalle persone o da bestie domestiche, saranno obligati il console e consigliere, a richiesta della parte danneggiata, portarsi sopra il luogo dove è stato apportato il danno e, quello visitato e ben considerato, doverano fare la loro stimanza in iscritto, e questa consegnata al danneggiato potrà a quelli dal daneggiante e padrone o possessore della bestia che averà dato il danno conseguire il pagamento a termini del detto estimo, sicché però quando fu dato il danno il prato, campo o frata siano stati chiusi, diffesi e riparati con buona siepe o sia cesa legata come si dice a due menate, il che doverà essere osservato dal console e giurato al tempo che farano l'estimo, poichè se il fondo o luogo non sarà stato chiuso e difeso come sopra s'è detto, non potrà il padrone ricevere cosa alcuna quando il danno sia stato apportato da bestie; anzi in tal caso doverà a sue spese pagare la mercede al console e giurato, che averano dieci soldi per cadauno, e questi doverano essere sempre pagati dalla persona che ricercherà l'estimo, né saranno obligati consegnarlo se prima non gli verrà pagata questa loro mercede; e se, fatto il viaggio, la persona che ha ricercato l'estimo non si curasse di averlo, ciò non ostante potranno obligarla al pagamento dell'onorario dovutogli. E se il console e giurato tra giorni due da che saranno ricercati a fare qualche estimo mancherano di effettuarlo, si vole che incorrano nella pena di troni due per cadauno, e questa si moltiplicherà tante volte quante ricercati mancherano al loro dovere. Come pure il sudetto console e consigliere averano l'istessa mercede ogni e qualunque altra volta che doverano andare a fare estimi di danni dati nel detto monte di Casale, la quale, nel caso che contro il danneggiante si possa eseguire, doverà da esso esser pagata, altrimenti doverà esser suplita dalla vicinia.

16.mo. Quantunque sotto il capitolo 12 sia stato proibito l'uso del pascolo con capre o pecore nel monte di Casale anche agli stessi vicini di Comano, ad ogni modo quando alcuno di questi si conducesse dietro al caro un sol capo di bestia peccorina o caprina questa non si vole rinchiusa nel detto capitolo, ma anzi sarà permesso l'averla ed il lasciarla pascolare. Avertendosi però che debba essere una bestia sola, o dell'una o dell'altra spezie, e non più, e che questa vada col caro, e non altrimenti.

17.mo. Nelli casi che delli vicini si vorano dividere legna, pali o fondi da coltivare in detto monte di Casale si doverano osservare quegli ordini e re-

⁸ Piccoli appezzamenti di terreno ricavati dal disboscamento.

golamenti che dal console e giurato verano alla regola proposti e da questa placitati ed approvati, e non altrimenti.

Quali capitoli dalli prenominati vicini così stabilliti, ordinati e concordemente placitati ed approvati, vogliono che debbano aver forza di publico istromento di poste, salva sempre ragione di aggiungere degli altri, smi-
nuirne o levarne secondo che le circostanze potessero meritamente esigere.

Provvedendo però etc., rinunciando etc., e così non solo nel premesso, ma con ogni etc., alle quali premesse cose sono stato presente, e pregato ho scritto e pubblicato etc., io publico notaro Lorenzo Antonio Lutti.

Riferimenti archivistici e bibliografia

ASTn = Trento, Archivio di Stato

Mariano Bosetti, *Alla ricerca dell'identità storica della valle dei Laghi. Terra di paesaggi, pievi, comunità, castelli e conquiste*, Calavino, Bosetti, 2014.

Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine, a cura di Fabio Giacomoni, Milano, Jaca Book, 1991.

Fabio Giacomoni, Marco Stenico, *Vicini et forenses: la figura del forestiero nelle comunità rurali trentine di antico regime*, in "Studi Trentini di Scienze Storiche. Sezione prima", 84 (2005), pp. 3-94, 163-252.

Graziano Riccadonna, *In publica regola. Vita e ordinamenti della comunità di Fivè*, introduzione di Fabio Giacomoni, Fivè, Comune, 1995 (Quaderno del Gruppo culturale giovanile Fivè-Lomaso-Bleggio, 3).

Graziano Riccadonna, Ivana Franceschi, *Santa Maria Assunta e la Comunità di Daisindo*, con saggi di Raffaella Colbacchini, Pietro Marsilli, Comano Terme, Comune [etc.], 2013.